


 Prot.API/Is/mdo/14638/2019
 Arzignano 24/06/2019

Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità

Direttiva 2014/25/UE		 Chiudi	
Direttiva 2014/25/UE (Gli operatori interessati devono informare l'ente aggiudicatore del loro interesse per il contratto d'appalto. L'appalto sarà aggiudicato senza pubblicazione di un ulteriore bando di gara.):		Il presente avviso è solo un avviso periodico indicativo	
Sezione I: Ente aggiudicatore			
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutti gli enti aggiudicatori responsabili della procedura)			
Denominazione ufficiale:	ACQUE DEL CHIAMPO SPA		
Indirizzo postale:	Via Ferraretta, 20		
Città:	Arzignano		
Codice NUTS:	ITH32		
Codice postale:	36071		
Paese:	Italy		
E-mail:	acquisti@acquedelchiampospa.it		
Indirizzo principale: (URL)	www.acquedelchiampospa.it		
Indirizzo del profilo di committente: (URL):	www.acquedelchiampospa.it		
I.2) Appalto congiunto			
I.3) Comunicazione			
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:		l'indirizzo sopraindicato	
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate			
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL):		https://viveracquaprocedure.bravosolution.com	
I.6) Principali settori di attività			
Seleziona un Opzione:	Acqua		
Sezione II: Oggetto	1		
Sezione II: Oggetto			
Prima di completare la Sezione, è necessario salvare l'Avviso e poi compilare e salvare il form			
II.1) Entità dell'appalto			
II.1.1) Denominazione			
Inserisci un Valore:	Scelta di un Socio operativo per realizzare/gestire un impianto di trattamento rifiuti CER 190814..		
Numero di riferimento:	tender_775		
II.1.2) Codice CPV principale			
Seleziona un Opzione:	90510000		
II.1.3) Tipo di appalto			
Seleziona un Opzione:	Servizi		
II.1.4) Breve descrizione			
Inserisci un Valore:	Al fine di dare attuazione all'Accordo di programma quadro per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino, sarà indetta gara per la scelta di un socio operativo con cui creare una nuova società a cui affidare la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti (Attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2, D.lgs. 152/2006 ss.mm.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i. da individuarsi con procedura aperta ai sensi degli artt. 122 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..		
II.1.5) Valore totale stimato			
Valore, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione):	550000000		
Valuta:	Euro		
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:			
Questo appalto è suddiviso in lotti:	no		
II.2) Descrizione			
II.2.2) Codici CPV supplementari			
Seleziona un Opzione:	45222100, 71323200, 90512000		
II.2.3) Luogo di esecuzione			
Codice NUTS:	ITH32		
Luogo principale di esecuzione:	In ottemperanza alla decisione assunta dai C.d.A. di Acque del Chiampo e Medio Chiampo, la localizzazione dovrà essere esterna al territorio di competenza del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.		
II.2.4) Descrizione dell'appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti):			
Il socio operativo dovrà:		a) Individuare un terreno su cui realizzare un impianto per il trattamento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino gestiti rispettivamente da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa	
La costituenda Società dovrà soddisfare le seguenti esigenze:			

- b) sviluppare la progettazione e lo studio di impatto ambientale, nonché tutti i servizi tecnici relativi all'impianto di cui al punto precedente;
- c) realizzare l'impianto di cui al punto precedente;
- d) gestire l'impianto di cui al punto precedente fino al 31/12/2050;
- e) curare il trasporto del fango prodotto dai due impianti di depurazione verso l'impianto di trattamento fanghi di cui al punto precedente;
- f) gestire, fino ad idoneo sito di smaltimento/recupero, i rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento;
- g) eseguire i servizi di trasporto e trattamento presso l'impianto di trattamento dei fanghi a favore di terzi conferitori per la parte di capacità residuale dell'impianto stesso

II.2.14) Informazioni complementari

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara

(gg/mm/aaaa) 05/07/2019

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione

II.1.2) Codice CPV principale

II.1.3) Tipo di appalto

II.1.4) Breve descrizione

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

II.2.4) Descrizione dell'appalto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Nome	Ponderazione

Nome	Ponderazione

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

II.2.10) Informazioni sulle varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

II.2.14) Informazioni complementari

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la ricezione delle candidature per un invito a presentare offerte o a negoziare Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

Sezione VI: Altre informazioni

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari

Inserisci un Valore:

La documentazione preliminare d'interesse relativa al presente avviso di preinformazione è disponibile nei siti dei Comuni soci i cui Consigli Comunali si sono già espressi ai fini della loro approvazione. A tal proposito è consultabile il sito del Comune di Arzignano al seguente link:

http://arzignano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/4888522?p_auth=kUoUiZYT

La predetta documentazione costituita da:


- schema di contratto propedeutico;
- elementi essenziali dell'atto costitutivo
- bozza di Statuto della costituenda Società mista
- accordi strumentali per la gestione della società mista e patti parasociali
- iter tecnico amministrativo del progetto

è stata approvata/in corso di approvazione dai Consigli Comunali soci di Acque del Chiampo.

21/6/2019

Avviso : Attuazione Accordo di programma quadro tutela risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone. Scelta socio operativo per ...

Il Direttore Generale
Responsabile del procedimento
Ing. Alberto Piccoli



VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso

(gg/mm/aaaa)

21/06/2019

Schema di contratto propedeutico

per addivenire alla costituzione della nuova Società che dovrà progettare, realizzare e gestire un impianto di trattamento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino e organizzarne il relativo trasporto

Sommario

Art.1.	Oggetto della procedura di gara.....	3
Art.2.	Oggetto del contratto.....	3
Art.3.	Obbligazioni dell'operatore economico aggiudicatario e localizzazione dell'impianto	3
Art.4.	Durata del contratto e risoluzione in danno	4
Art.5.	Garanzie.....	5
Art.6.	Forma e spese contrattuali	5
Art.7.	Domicilio e recapito dell'Impresa.....	5
Art.8.	Foro competente	5
Art.9.	Norma finale e di rinvio	5
Art.10.	Approvazione specifica	6

Abbreviazioni:

AdC = Acque del Chiampo S.p.A.

MC = Medio Chiampo S.p.A.

L'anno duemila..... addì del mese di in nella sede della Acque del Chiampo Spa, sita in Arzignano, Via Ferraretta, n. 20 sono comparsi i Signori:

1. Il Sig., nato a (.....) il, Codice Fiscale, nella Sua qualità di della, domiciliato per la carica, a, in Via, n. il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della **Società Acque del Chiampo S.p.a.** che rappresenta, Codice Fiscale, Casella Pec, e
2. Il Sig., nato a (.....) il, Codice Fiscale, nella Sua qualità di della, domiciliato per la carica, a, in Via, n. il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della **Società Medio Chiampo SpA.** che rappresenta, Codice Fiscale, Casella Pec,
(di seguito denominate per brevità anche "Soci Pubblici")
e
3. Il Sig. nato a il, Codice Fiscale nella sua qualità di Legale Rappresentante delle ditte con sede legale a (.....), via n., P, IVA, Casella Pec(di seguito denominato per brevità anche **Operatore economico o socio operativo**)

Nota: L'aggiudicatario individuato con gara o mantiene la forma di raggruppamento prevista dal Codice Appalti oppure ha la facoltà, di costituire sin da ora una Società (in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile; il capitale minimo della società dell'operatore economico dovrà ammontare ad un valore non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) degli investimenti da effettuarsi, così come previsto nel Piano Industriale presentato dall'Aggiudicatario. In caso di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La costituzione dell'aggiudicatario, ove a composizione plurisoggettiva, in forma societaria è facoltativa nella stipula del presente contratto, mentre diviene obbligatoria alla stipula dell'atto costitutivo della nuova società mista.

Premesso che

- A) Dai **Soci Pubblici** è stata indetta la gara (CIGCUP.....) avente ad oggetto la scelta di un socio industriale/finanziario (Socio operativo) con cui costituire una nuova Società a partecipazione mista pubblico-privata (di seguito anche "Società Mista") a cui attribuire specifici compiti operativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i. con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- B) Il "**Socio operativo**" è stato individuato nella società

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1. Oggetto della procedura di gara

- 1.1 La gara ha per oggetto la scelta di un socio industriale/finanziario (Socio operativo) con cui costituire una nuova Società (Società mista) a cui attribuire specifici compiti operativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i. con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
- 1.2 La costituenda Società mista dovrà elaborare il progetto sviluppato ad un livello di approfondimento idoneo ad ottenere le necessarie autorizzazioni tecnico-amministrative e ambientali per la realizzazione, funzionamento ed esercizio dell'impianto, eseguire la progettazione esecutiva, realizzare e gestire un impianto di trattamento dei fanghi, oltre ad organizzarne il relativo trasporto dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino, gestiti rispettivamente da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa, al nuovo impianto di trattamento.
- 1.3 La Società mista verrà costituita in base allo Statuto ed agli accordi strumentali per la gestione della Società mista e patti parasociali allegati alla documentazione di gara ed accettati dall'operatore economico in sede di gara a cui si demanda.
- 1.4 La Società mista, una volta realizzato l'impianto, dovrà gestirlo con le modalità di cui al contratto di servizio allegato alla documentazione di gara ed accettato dall'operatore economico in sede di gara a cui si rimanda.
- 1.5 Medio Chiampo con la sottoscrizione del presente contratto delega Acque del Chiampo a svolgere tutti gli atti e le procedure tecnico-amministrative per addvenire alla costituzione della Società mista, nonché per l'esecuzione e realizzazione del presente contratto, come di seguito riportate dando atto sin da ora che l'attività svolta in tale ambito da Acque del Chiampo è valida, rata e approvata.

Art.2. Oggetto del contratto

- 2.1 Il presente contratto ha lo scopo di disciplinare gli aspetti che precedono la costituzione della nuova Società mista che avverrà sulla base dei documenti di gara, e solo dopo aver definito la localizzazione dell'impianto, come da documentazione presentata in sede di gara.

Art.3. Obbligazioni dell'operatore economico aggiudicatario e localizzazione dell'impianto

- 3.1 L'operatore economico aggiudicatario si impegna e dovrà proporre entro il termine di 90 giorni naturali consecutivi dalla stipula del presente contratto un'idonea area su cui realizzare l'impianto, in coerenza comunque di quanto offerto in sede di gara. Entro il termine di cui sopra, l'operatore economico, a propria cura e spese, dovrà indicare e documentare, in maniera completa, integra e veritiera:
 - a) luogo in cui è posta l'area, con i necessari riferimenti catastali;

- b) atto di disponibilità (rogito notarile in caso di proprietà, atto formale di disponibilità quale preliminare di compravendita; non sono ammessi contratti di locazione nonché altri diritti reali ad eccezione della proprietà);
 - c) certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune o altro Ente pubblico dello Stato di riferimento ove si trova l'area che dimostri la conformità dell'area a ricevere la costruzione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di cui si tratta;
 - d) perizia asseverata da tecnico abilitato riguardo l'indagine ambientale sull'area proposta condotta con le modalità del "Piano di Indagini" previsto dall'Allegato 2 alla parte IV Titolo V del D.lgs. 152/2006 atta ad attestare il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 e Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte IV Titolo V del D.lgs. 152/2006 e della normativa regionale/nazionale di riferimento;
 - e) Perizia di stima rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o altro Ente Pubblico dello Stato di riferimento (valore che dovrà essere coerente con quanto indicato in sede di gara, in particolare nel Piano economico finanziario, presentato nell'ambito del Piano industriale).
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo valuterà tempestivamente la proposta della localizzazione dell'impianto, provvederà a approvarla o rigettarla motivatamente.
- 3.3 Le parti concorderanno la localizzazione della sede amministrativa e della sede legale della Società mista optando tra la sede legale di Acque del Chiampo, quella di Medio Chiampo, la sede legale dell'operatore economico o il luogo di realizzazione del nuovo impianto.

Art.4. Durata del contratto e risoluzione in danno

4.1 Il presente contratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione efficace della gara, una volta espletate con esito favorevole le verifiche sull'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione e all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016. Il presente contratto cesserà i propri effetti dal momento della costituzione della Società mista con la contestuale sottoscrizione degli accordi strumentali e patti parasociali e del contratto di servizio.

4.2 Trascorso il termine di 90 giorni dalla stipula del presente contratto senza che l'Operatore economico abbia trasmesso formalmente ad Acque del Chiampo la localizzazione dell'impianto, il presente contratto è risolto di diritto per colpa del soggetto terzo operatore economico inadempiente. In tal caso si procederà all'incameramento - titolo di penale - della garanzia di cui al successivo articolo 5, depositata per la firma del presente contratto. Il citato termine è da considerarsi essenziale e perentorio, salvo quanto previsto al punto 4.3.

4.3 Prima della scadenza del termine di cui al precedente punto 4.2, l'operatore economico potrà chiedere una motivata e documentata proroga, la cui durata non potrà comunque superare i 60 giorni. L'eventuale proroga potrà essere esplicitamente concessa da Acque del Chiampo in forma scritta; in mancanza di concessione della proroga da parte di Acque del Chiampo resta fermo ed invariato il termine di scadenza di cui al precedente punto 4.2 con gli effetti descritti in caso di mancato rispetto del suddetto termine finale.

4.4 Nella fattispecie di rigetto motivato della localizzazione presentata, ai sensi del precedente punto 3.2, si produrranno gli effetti di cui al punto 4.2: il presente contratto è risolto di diritto per colpa del soggetto terzo operatore economico inadempiente. In tal caso si procederà all'incameramento - a titolo di penale - della garanzia di cui al successivo articolo 5, depositata per la firma del presente contratto.

Art.5. Garanzie

- 5.1 L'operatore economico aggiudicatario, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal socio operativo con il presente contratto propedeutico, dimostra di avere costituito una garanzia di Euro 500.000,00 rilasciata da con polizza n. in data.....con beneficiario Acque del Chiampo. Tale garanzia dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte di Acque del Chiampo. Tale garanzia deve rimanere vincolata sino alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della costituenda Società; lo svincolo della stessa sarà effettuato esplicitamente al momento della costituzione della nuova Società e pertanto non è ammessa alcuna forma di svincolo automatico, nemmeno parziale. Tale garanzia non deve essere prodotta con gli schemi previsti dal D.M. Sviluppo Economico 19/1/2018, n. 31. La garanzia potrà essere emessa da una Banca o Compagnia Assicurativa o soggetto iscritto all'albo unico degli intermediari finanziari ai sensi art. 106 del T.U. Bancario.
- 5.2 La garanzia copre l'adempimento di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto e propedeutici all'atto costitutivo della nuova Società.

Art.6. Forma e spese contrattuali

- 6.1. Il presente contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata. Sono a totale carico dell'operatore economico tutte le spese di contratto e di registrazione, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'operatore economico assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque da essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Acque del Chiampo e Medio Chiampo.
- 6.3 Saranno inoltre a carico dell'operatore economico tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese di notifica e simili.

Art.7. Domicilio e recapito dell'Impresa

- 7.1 Al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'operatore dichiara di eleggere domicilio presso

Art.8. Foro competente

- 8.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art.9. Norma finale e di rinvio

- 9.1 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si demanda agli atti gara, all'offerta tecnico-economica presentata dall'operatore, per quanto non in contrasto con il presente atto; oltre questo si applica la legislazione vigente.

Impianto di trattamento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino

PER ACQUE DEL CHIAMPO SPA

PER MEDIO CHIAMPO SPA

PER L'OPERATORE ECONOMICO

Art.10. Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art.3.Obbligazioni dell'operatore economico aggiudicatario e localizzazione dell'impianto, art. 4 Durata e risoluzione in danno; art. 5 Garanzie; art. 6 Forma e spese; art. 8 Foro competente.

PER L'OPERATORE ECONOMICO

ELEMENTI ESSENZIALI DELL' ATTO COSTITUTIVO DELLA NUOVA SOCIETA' PER AZIONI
ART. 2328 C.C.

(Lo Statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde).

			Note (eventuali)
1	Il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi	Saranno individuati in esito alla offerta dell'aggiudicatario.	
2	La denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie	Sarà indicato a seguito di localizzazione dell'area per l'impianto all'esito del contratto propedeutico.	
3	L'attività che costituisce l'oggetto sociale	<p>La Società ha per oggetto le attività di:</p> <p>2.1.1 Progettazione, costruzione e gestione di un impianto di trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino gestiti rispettivamente da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa;</p> <p>2.1.2 Raccolta, trasporto di fanghi prodotti dai due impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino verso l'impianto di trattamento fanghi;</p> <p>2.1.3 Gestione fino ad idoneo sito di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento dei fanghi di cui al punto 2.1.1 ed eventuale loro trattamento;</p> <p>2.1.4 Esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero presso l'impianto di trattamento di cui al punto 2.1.1. a favore di terzi conferitori per la parte di capacità residuale dell'impianto stesso.</p> <p>Se proposto in sede di gara:</p> <p>2.1.5 Raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi prodotti da altri impianti di depurazione gestiti da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa.</p>	Art.2 dello Statuto

		2.1.6 Raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero di altri rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa.	
4	L'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato	Alla costituzione un capitale sociale complessivo, stimato di 1.800.000,00 euro che sarà suddiviso pro quota di partecipazione azionaria come risulterà dalla gara, e sarà versato con il conferimento del 25%; i decimi di capitale sottoscritto e non versato saranno in seguito richiesti dall'organo amministrativo, con le modalità degli accordi parasociali. Prima dell'avvio della costruzione si realizzerà un aumento del capitale sociale e conferimento del terreno.	Gli importi saranno indicati nel Piano Economico Finanziario che farà parte del Piano Industriale allegato all'offerta.
5	Il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;	il valore nominale delle azioni è fissato in 10,00 euro cadauna.	le modalità di emissione e circolazione sono indicate agli art.5 e 6 dello Statuto
6	Il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura	È prevista la perizia di stima rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o altro Ente Pubblico dello Stato di Riferimento per il valore del terreno per la sede dell'impianto che sarà conferito alla società (valore che dovrà essere coerente con quanto indicato in sede di gara, in particolare nel Piano economico finanziario, presentato nell'ambito del Piano industriale).	Art.5.5 degli accordi parasociali.
7	Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti		Art. 26 dello Statuto
8	I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori	nessuno	
9	Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;	Assemblea, Consiglio di amministrazione di 5, possibile amministratore delegato.	art. da 8 a 20 dello Statuto
10	Il numero dei componenti il collegio sindacale;	tre componenti effettivi e due supplenti	art.24 dello Statuto
11	La nomina dei primi amministratori e sindaci del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;	parte pubblica dell'assemblea dei soci Adc e Mc e parte privata aggiudicatario	Da definire da parte delle Assemblee societarie in esito alla gara e al positivo espletamento del contratto propedeutico
12	L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la	Indicativamente 10.000 €	

	costituzione poste a carico della società;		
13	La durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.	<p>La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta a termini di Legge con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti.</p> <p>4.2 Alla scadenza del termine del contratto di servizio affidato, il Socio operativo non vanta alcun diritto di prelazione o di opzione sulle partecipazioni detenute dagli altri Soci e la sua quota azionaria è riscattabile da parte degli altri Soci pubblici. Il prezzo di riscatto sarà pari alla frazione del patrimonio netto contabile quale desunta alla data dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci. Il prezzo sarà corrisposto al Socio operativo direttamente dagli altri Soci pubblici ovvero, in caso di indizione di nuova gara ad evidenza pubblica, dal soggetto aggiudicatario della nuova procedura.</p>	Art. 4 dello Statuto

STATUTO SOCIALE

della Società “..... S.p.A.”

Articolo 1

- Denominazione e natura della Società -

È costituita ai sensi degli art. 2325 e successivi C.C. e dell'art. 17 del D.Lvo 19.8.2016, n. 175 e s.m.i. la Società a *capitale pubblico o misto pubblico-privato*, (La natura della Società sarà determinata dalla tipologia di Socio terzo, privato o pubblico. Da lì si determinerà la tipologia della costituenda Società (mista o interamente pubblica) denominata: "..... S.p.A.", per acronimo "..... S.p.A.”.

Articolo 2

- Oggetto -

2.1 La Società ha per oggetto le attività di:

2.1.1 Progettazione, costruzione e gestione di un impianto di trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino gestiti rispettivamente da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa;

2.1.2 Raccolta, trasporto di fanghi prodotti dai due impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino verso l'impianto di trattamento fanghi;

2.1.3 Gestione fino ad idoneo sito di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento dei fanghi di cui al punto 2.1.1 ed eventuale loro trattamento;

2.1.4 Esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero presso l'impianto di trattamento di cui al punto 2.1.1. a favore di terzi conferitori per la parte di capacità residuale dell'impianto stesso.

Se proposto in sede di gara:

2.1.5 Raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi prodotti da altri impianti di depurazione gestiti da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa.

2.1.6 Raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero di altri rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa.

2.2 Le attività e i servizi di cui al comma precedente potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente attraverso soggetti collegati oppure controllanti o controllati e terzi e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, cui attenderà per conto proprio, direzione lavori, avvalendosi di personale qualificato secondo le previsioni di legge, ed esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo Sociale la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purché in via non prevalente, non nei confronti del pubblico ed al solo fine di realizzare l'oggetto Sociale, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto Sociale. Essa potrà inoltre, nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento per le Società a (*capitale misto pubblico e privato o a totale partecipazione pubblica*) (La natura della Società sarà determinata dalla tipologia di Socio terzo, privato o pubblico), assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto Sociale. Essa può prestare garanzie a favore di terzi finanziatori strumentali al conseguimento all'oggetto sociale.

2.4 La Società applica il DLgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Articolo 3

- Sede -

3.1 La Società ha sede legale in (....) e sede secondaria ed amministrativa in (...) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque Stato membro dell'Unione Europea, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie.

3.3 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dell'organo di controllo e di revisione per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri Sociali.

Articolo 4

- Durata -

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta a termini di Legge con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti.

4.2 Alla scadenza del termine del contratto di servizio affidato, il Socio operativo non vanta alcun diritto di prelazione o di opzione sulle partecipazioni detenute dagli altri Soci e la sua quota azionaria è riscattabile da parte degli altri Soci pubblici. Il prezzo di riscatto sarà pari alla frazione del patrimonio netto contabile quale desunta alla data dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci. Il prezzo sarà corrisposto al Socio operativo direttamente dagli altri Soci pubblici ovvero, in caso di indizione di nuova gara ad evidenza pubblica, dal soggetto aggiudicatario della nuova procedura.

Articolo 5

- Capitale -

5.1 Il capitale Sociale è di euro _____¹ ed è diviso in numero _____ azioni del valore nominale di euro 10,00 cadauna.

5.2 Gli aumenti di capitale Sociale, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, saranno effettuati con garanzia del diritto di opzione ai Soci, fermo restando che comunque la quota di partecipazione dei Soci pubblici non debba mai essere inferiore alla partecipazione determinatasi a seguito della gara.

5.3 I finanziamenti, anche con diritto a restituzione della somma versata, potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi.

5.4 Le azioni sono nominative e ciascuna di esse dà diritto ad un solo voto.

5.5 La qualità di azionista comporta di per sé l'adesione al presente Statuto.

5.6 La Società può emettere azioni correlate ai sensi dell'art. 2350, comma 2, cc, può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e ss. c.c..

I criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni di cui all'art. 2350 c. 2 c.c., nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria, saranno definite dall'Assemblea straordinaria, in sede di modifica ed integrazione al presente Statuto.

¹ Il capitale sociale iniziale sarà costituito dall'importo necessario a sostenere le spese di progettazione definitiva e predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale a cui saranno sommate le spese necessarie alla gestione della Società per il periodo previsto per l'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione dell'impianto. Per entrambe l'importo sarà quantificato in sede di gara.

Articolo 6 **- Trasferimento delle azioni -**

6.1 Ferme restando le previsioni di legge, le azioni sono trasferibili tra Soci, tra Soci pubblici ed Enti Locali Soci indiretti e tra Soci pubblici e Società pubbliche, con i limiti di seguito indicati. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio traslativo della relativa disponibilità incluso il pegno e l'usufrutto. Il trasferimento può avvenire esclusivamente nel rispetto delle partecipazioni del Socio operativo e dei Soci pubblici di cui al precedente punto 5.2 e nel rispetto delle quote di partecipazione determinatesi a seguito della gara e indicate nel documento Accordi strumentali per la gestione della società mista e patti parasociali allegato al bando di gara. Nel caso in cui fosse il Socio operativo a manifestare l'intenzione di alienare parte o tutte le proprie azioni, il Socio operativo acquirente dovrà possedere i requisiti che il bando richiedeva all'alienante, accertati dal Socio pubblico.

6.2 Nell'ambito dei limiti delle partecipazioni di cui al precedente art. 5, il trasferimento di detti titoli è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri Soci. Il Socio che intenda alienare le proprie azioni deve prima offrirle in vendita agli altri Soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive azioni.

6.3 L'offerta di vendita deve essere comunicata dall'interessato al Consiglio di Amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le azioni e le condizioni di pagamento.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata, comunicare a tutti i Soci, risultanti dal libro dei Soci, l'offerta di vendita.

6.5 Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi e termini sopra indicati. I Soci dovranno spedire entro il detto termine alla Società lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione.

6.6 Qualora taluno dei Soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri Soci possono sostituirsi a lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive azioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata.

6.7 La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le azioni poste in vendita. Nel caso in cui entro il termine di cui sopra non si raggiungessero adesioni per tutte le azioni poste in vendita, il Consiglio di amministrazione comunicherà senza indugio al Socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà cedere a terzi, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione.

6.8 Nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si dovrà, in ogni caso tener conto che i Soci pubblici ed il Socio operativo dovranno conservare complessivamente la quota di partecipazione determinatasi a seguito della gara. Pertanto, il diritto di prelazione sarà riconosciuto per la misura necessaria a consentire la conservazione di tali quote del capitale Sociale.

6.9 Qualsiasi modifica alle partecipazioni societarie è subordinata all'accettazione degli accordi e dei patti parasociali, nonché del contratto di servizio.

6.10 In caso di grave inadempienza del Socio operativo rispetto agli obblighi assunti con la partecipazione alla gara e con la sottoscrizione degli Accordi strumentali per la gestione della società e patti parasociali, e con il contratto di servizio ed altresì in caso di perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore nella procedura di gara, il Socio operativo è decaduto dalla qualità di Socio, e la partecipazione verrà liquidata dal Socio pubblico al prezzo determinato al punto 4.2, ridotto, a titolo di penale, del 50% (cinquantapercento).

6.11 Qualora nel corso della durata della Società si concluda la concessione del Servizio Idrico Integrato affidato ai Soci pubblici, i Soci pubblici si impegnano a darne comunicazione al Socio operativo e il nuovo Soggetto gestore del servizio idrico integrato può subentrare nella partecipazione.

Articolo 7
- Obbligazioni -

La Società potrà emettere obbligazioni nominative a norma delle leggi vigenti, demandando all'Assemblea straordinaria la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione. Le obbligazioni possono essere emesse anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 c.c. nei limiti dell'art. 185 del DLgs 50/2016 e smi.

Articolo 8
- Organi della Società -

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio sindacale.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Articolo 9
- Assemblee -

9.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del codice civile.

9.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o chi ne fa le veci mediante avviso comunicato ai Soci, agli Amministratori ed ai sindaci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio risultante dai libri sociali, almeno 8 (otto) giorni consecutivi prima dell'Assemblea.

Resta salva l'applicazione del quarto e del quinto comma dell'art. 2366 del codice civile.

9.3 L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito il giorno, l'ora e le modalità della eventuale seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

9.4 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale o entro 180 (centottanta) giorni, allorquando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, per l'esame e l'approvazione del bilancio della Società, nonché ogni volta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

9.6 L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 10
- Diritto di partecipazione all'Assemblea -

10.1 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e risultino, quindi, iscritti nel libro dei Soci alla data fissata per l'Assemblea.

10.2 Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi dell'articolo 2372 codice civile.

10.3 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Articolo 11
- Svolgimento delle Assemblee -

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato. In caso di impedimento o assenza dei soggetti sopra indicati, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea, con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie.

11.2 Le deliberazioni assunte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile e fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 13.2 e 14.

11.3 Il Presidente nomina un segretario, anche non Socio, e sceglierà, se del caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle singole deleghe, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

11.4 Nelle assemblee straordinarie e nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno le funzioni di segretario dovranno essere affidate ad un Notaio.

11.5 È fatto divieto a soggetti terzi di partecipare alla Assemblea, fatto salvo l'invito del Presidente della stessa a relazionare sui temi di specifico interesse per gli azionisti.

11.6 Ai sensi dell'art 2370, comma 4, c.c. è consentito l'intervento in Assemblea e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione e per via elettronica, che consentano la verifica della identità della persona collegata e il perdurare della presenza. L'avviso di convocazione specificherà in tali casi le modalità con le quali sarà possibile esercitare tale diritto.

Articolo 12

- Soggetti aventi diritto a partecipare alle Assemblee -

12.1 Qualora vengano emesse, a norma di legge, obbligazioni o categorie speciali di azioni, saranno ammesse le assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di tali azioni come previsto dalla vigente normativa.

Articolo 13

- Materie riservate all'Assemblea -

13.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale Sociale e delibera con il voto favorevole della metà più uno delle azioni intervenute ed aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno delle azioni intervenute, qualunque sia la parte di capitale Sociale rappresentata dai Soci intervenuti.

Sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea ordinaria le seguenti materie:

- 1) tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai Soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 2364 codice civile e salvo le maggiori precisazioni di cui ai punti successivi del presente articolo;
- 2) eventuali aggiornamenti del piano industriale presentato in sede di gara;
- 3) approvazione dei budget annuali, infraannuali e del bilancio semestrale;
- 4) definizione degli indirizzi generali per la realizzazione dell'investimento;
- 5) approvazione delle linee operative per l'esecuzione del contratto di servizio;
- 6) indirizzi generali per le tariffe verso i terzi di fruizione dei servizi;
- 7) acquisto di beni immobili, per un importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 (un milione);
- 8) nomina e revoca degli Amministratori nelle modalità indicate dal successivo art. 16;
- 9) determina il compenso complessivo e individuale, degli Amministratori e dei Sindaci, nei limiti indicati dalla legge, nonché le modalità di rimborso delle spese documentate, sostenute per le ragioni del proprio ufficio;
- 10) nomina e revoca dell'organo di revisione;
- 11) le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo) dello stesso;
- 12) distribuzione dei dividendi;

13) in generale, il compimento di qualsiasi atto di valore unitario pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione), ed il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione;

14) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci ed avvio delle relative azioni.

13.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quarti del capitale Sociale.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 7 del presente Statuto;
- le altre materie ad essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 14

- Quorum deliberativi -

14.1 Nelle materie (riservate) di cui all'art 13.1 che precede, l'assemblea delibera con le ordinarie maggioranze di legge, ad eccezione delle materie indicate al punto 1), 2), 4), 5), 7), 8), 12), 13) e 14) del citato articolo 13.1 che precede, nelle quali l'Assemblea delibererà con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i 3/4 del capitale Sociale (sia per il quorum costitutivo che per il quorum deliberativo). Per tutte le altre materie l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ove non sia diversamente disposto dal presente statuto.

14.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 15

- Modalità, vincolatività e validità delle deliberazioni -

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate dai Soci nei termini di legge.

15.2 Le deliberazioni delle Assemblee, per essere valide, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Articolo 16

- Consiglio di Amministrazione -

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri pari a cinque, nel rispetto comunque della parità di genere.

16.2 Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, stabilito in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ad "Acque del Chiampo S.p.A." e "Medio Chiampo S.p.A" spetterà la designazione complessivamente di n. 2 (due) consiglieri, mentre all'azionista Socio operativo individuato con gara spetterà la designazione dei rimanenti n. 3 (tre) consiglieri. I consiglieri designati dal Socio pubblico possono essere revocati esclusivamente dal Socio che li ha nominati, al quale compete la sostituzione, qualora nel corso dell'esercizio vengano meno per qualsiasi causa.

Articolo 17

- Durata della carica, prorogatio, revoca, cessazione -

17.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.2 Gli Amministratori possono essere nuovamente designati e sono revocabili esclusivamente dal Socio che li ha designati in qualunque tempo.

17.3 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e dai regolamentari vigenti. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore.

17.4 L'Amministratore che intende dimettersi dall'incarico, deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e al Socio che lo ha designato.

17.5 La rinuncia è dichiarazione recettizia ed avrà effetto immediato se nonostante le dimissioni rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione; contrariamente produrrà effetto dal momento in cui la maggioranza del Consiglio di Amministrazione è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori.

17.6 Al Socio che lo ha designato compete la sostituzione del componente del Consiglio di amministrazione, qualora venga meno per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio, e ciò entro 45 giorni dalla cessazione.

17.7 Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio.

Articolo 18

- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

18.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo seno, il Presidente e un Vice Presidente, quest'ultimo con funzione vicarie e senza deleghe autonome; se lo ritiene può nominare un Amministratore Delegato. Il Presidente viene nominato tra i componenti nominati da Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A.; l'Amministratore Delegato viene nominato tra i componenti nominati dal Socio individuato con gara. Il Vice Presidente vicario viene individuato tra gli stessi componenti della parte che nomina il Presidente.

18.2 Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato in sede di atto costitutivo.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente, nella sede della Società o in altro luogo; la convocazione è effettuata con posta elettronica certificata, lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti da trattare, spedita almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

18.4 La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta la maggioranza degli Amministratori in carica. È inoltre consentito, a termini dell'art. 2388, c. 1 del codice civile, la presenza e l'intervento in Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo di video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti discussi, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

18.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica, di cui almeno uno in rappresentanza della parte "Acque del Chiampo spa" e Medio Chiampo spa" e uno della parte operatore economico scelto con gara. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.6 A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso.

18.7 Verificandosi i presupposti di cui sopra, ai fini della stesura e della sottoscrizione del relativo verbale, l'adunanza del Consiglio si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 19

- Compiti del Consiglio di Amministrazione -

19.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Società senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi Sociali che non siano per legge o per Statuto riservate all'Assemblea dei Soci nel limite del compimento di atti del valore unitario inferiore a un milione di euro.

19.2 Sono inoltre riservate al Consiglio e non sono delegabili, i poteri e le attribuzioni di cui all'art. 2381 4° comma del c.c.

19.3 Il Consiglio potrà nominare, anche fra persone estranee ad esso, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Articolo 20

- Poteri di firma e rappresentanza -

20.1 La firma Sociale e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi sono affidate al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri soggetti diversi dal Presidente individuati dal Consiglio nei limiti di cui al presente Statuto.

20.2 Il Presidente controlla la regolare gestione della Società riferendone al Consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari e compie tutti gli atti di amministrazione dei quali ha facoltà, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e dello statuto sociale.

20.3 In caso di impedimento o di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la legale rappresentanza della Società è devoluta al Vice Presidente in quanto nominato con funzioni vicarie rispetto ai poteri del Presidente, nei limiti previsti.

20.4 Al Direttore Generale, ai Direttori ed ai procuratori speciali spetta la firma Sociale e la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Articolo 21

- Amministratore Delegato e/o Direttore Generale -

21.1 Fatto salvo quanto contenuto negli articoli precedenti, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato e/o un Direttore Generale.

Articolo 22

- Incompatibilità e divieto di concorrenza -

22.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione non potranno in nessun caso far parte in qualità di Soci illimitatamente responsabili od in qualità di Amministratori in altre Società o imprese concorrenti, fatta eccezione per le attività esistenti al momento della costituzione della presente Società. Salvo diversa deliberazione dei Soci, si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Articolo 23

- Rappresentanza per operazioni monetarie -

23.1 Relativamente alla rappresentanza della Società ed in merito ad ogni e qualsiasi operazione monetaria (pagamenti di ogni entità e genere, prelevamenti da conti correnti con banche depositarie ecc.), il Presidente è investito dei più ampi poteri di firma e rappresentanza nei limiti delle competenze assegnate agli organi Societari. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tali compiti all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale o ad altro soggetto munito di idonea procura speciale.

Articolo 24
- Collegio Sindacale -

24.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

24.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui uno che riveste il ruolo di Presidente ed è nominato dall'Assemblea secondo le designazioni effettuate ai sensi dell'art. 24.4. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

24.3 La nomina dei sindaci spetta all'Assemblea dei Soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

24.4 L'Assemblea degli azionisti fissa il compenso dei Sindaci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ. la nomina dei sindaci avviene nel modo seguente: agli azionisti "Acque del Chiampo S.p.A." e "Medio Chiampo S.p.A." spetteranno la designazione del Presidente e di un sindaco effettivo, oltre ad un sindaco supplente. Al Socio operativo spetterà la designazione degli altri sindaci. Il tutto nel rispetto delle quote afferenti la parità di genere.

24.5 Le attribuzioni ed i doveri di detto Organo sono disciplinati dalle normative vigenti. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, salva la possibilità di essere nuovamente nominati e eletti.

24.6 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

24.7 Non possono far parte del Collegio sindacale i dipendenti della Società e gli altri soggetti previsti dalla legge.

Articolo 25
- Organo di Revisione legale dei conti -

25.1 La revisione legale è esercitata da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro a norma di legge.

25.2 L'incarico per la revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea la quale determina anche il corrispettivo per l'incarico medesimo, sentito il Collegio sindacale.

25.3 La Società di revisione dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e può essere nuovamente nominata.

Articolo 26
- Bilancio ed utili -

26.1 L'esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio così come disposto dall'art. 2423 Codice Civile.

26.3 Ai sensi e nella misura dell'art. 2430 del codice civile dovrà costituirsi la riserva legale.

26.4 L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale Sociale;
- il residuo secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 13 e 14, nonché secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Articolo 27
- Scioglimento e liquidazione -

27.1 Lo scioglimento della Società si verificherà nelle ipotesi indicate nell'art. 2484 del codice civile.

27.2 Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione.

27.3 L'Assemblea Straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della Società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

27.4 Lo scioglimento anticipato della Società può essere disposto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, a fronte della risoluzione del contratto di servizio, o per perdita della qualifica di operatore idoneo economico del Socio operativo. Le incombenze di cui all'art 2484 c.c. competono agli Amministratori in carica. La presente previsione trova applicazione ove non venga stabilito da parte dell'Assemblea la decisione di bandire una nuova gara per l'assegnazione della quota detenuta dal Socio operativo o la prosecuzione dell'attività da parte dei Soci pubblici. Nell'ipotesi in cui i Soci pubblici non potessero più rivestire *ope legis* tale status, nessun risarcimento per danno emergente o lucro cessante o altro indennizzo potrà essere richiesto dal Socio operativo, rientrando tale causa nel rischio di regolamentazione.

Articolo 28

- Foro competente -

28.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci oppure tra i Soci e la Società, gli Amministratori, i liquidatori o i Sindaci, avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale, è competente la giurisdizione ordinaria nel Foro di competenza di Acque del Chiampo SpA.

Articolo 29

- Disposizioni generali -

29.1 Per quanto non contemplato espressamente nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di Società pubbliche.

**ACCORDI STRUMENTALI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA' MISTA
DENOMINATA
E PATTI PARASOCIALI
TRA**

1. **Acque del Chiampo S.p.a.** con sede legale in Arzignano (VI) Via Ferraretta n. 20, iscritta al registro delle imprese di Vicenza e codice fiscale, capitale sociale euro, i.v. e n.RE.A, rappresentata dal dott....., nella sua qualità di, che agisce in forza dei poteri conferiti
2. **Medio Chiampo S.p.a.** con sede legale in(..) Via n. ..., iscritta al registro delle imprese di Vicenza e codice fiscale, capitale sociale euro, i.v. e n.RE.A, rappresentata dal dott....., nella sua qualità di, che agisce in forza dei poteri conferiti
3. con sede legale in(..) Via n. ..., iscritta al registro delle imprese di e codice fiscale, capitale sociale euro, i.v. e n.RE.A, rappresentata da, nella sua qualità di, che agisce in forza dei poteri conferiti(di seguito denominata per brevità "**Socio operativo**");¹

ciascuno è di seguito anche denominato singolarmente il "**Socio**" e congiuntamente i "**Soci**" o le "**Parti**"

Premesso che

¹ Il disciplinare di gara indicherà che: l'operatore economico aggiudicatario prima della costituzione della società mista deve costituire una Società in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile; il capitale minimo della società dovrà ammontare ad un valore non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) degli investimenti da effettuarsi, così come previsto nel Piano Industriale (all. B). In caso di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

- A) Dai **Soci Pubblici** è stata indetta la gara (CIGCUP.....) avente ad oggetto la scelta di un socio industriale/finanziario (Socio operativo) con cui costituire una nuova Società pubblico privata (di seguito anche "**Società**") a cui attribuire specifici compiti operativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i. con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- B) Il "**Socio operativo**" è stato individuato nella società
- C) I "**Soci**" hanno costituito in data odierna avanti al Notaiodicon atto n. rep.....la Società denominata con sede in e sede secondaria e amministrativa in, avente ad oggetto le attività (come meglio definite nello statuto societario) di:

- *Progettazione, costruzione e gestione di un impianto (di seguito, "**l'impianto**") di trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino gestiti rispettivamente da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa;*
- *Raccolta, trasporto di fanghi prodotti dai due impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino verso l'**impianto** di trattamento fanghi;*
- *Gestione fino ad idoneo sito di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dall'**impianto** di trattamento dei fanghi ed eventuale loro trattamento;*
- *Esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero presso l'**impianto** di trattamento a favore di terzi conferitori per la parte di capacità residuale dell'impianto stesso.*

Se proposto in sede di gara:

- *Raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi prodotti da altri impianti di depurazione gestiti da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa.*
- *Raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero di altri rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa.*

- D) È intenzione dei "**Soci**" regolare con i presenti accordi e patti parasociali (il "**Patto**") i loro rapporti all'interno della "**Società**", al fine di assicurare una corretta ed efficiente gestione delle finalità economiche connesse alla realizzazione dell"**impianto**";
- E) Le "**Parti**" intendono altresì scongiurare l'ipotesi che in caso di disaccordo o contesa tra di loro ne possa risentire la regolare gestione delle attività della "**Società**", soprattutto in vista del raggiungimento delle finalità economiche connesse alla realizzazione dell"**impianto**";

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Patto.

2. DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni eventualmente definiti in questo Patto, ai fini dello stesso i termini e le espressioni indicati con iniziali maiuscole avranno lo stesso significato ad essi attribuiti nello statuto della società.

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ

3.1 Le parti riconoscono e convengono che lo statuto della Società è nella forma riportata nell'Allegato 1.

3.2 In caso di contrarietà o dubbi interpretativi tra le clausole dello statuto della Società e le disposizioni del patto, queste ultime prevarranno. A questo riguardo, i Soci riconoscono e convengono che la mancata inclusione delle disposizioni del Patto nello statuto della società, non significherà che le disposizioni del Patto non siano vincolanti, in tutto o in parte, e concordano che, salvo diverso accordo scritto di tutti i soci, nessuna modifica dello statuto della Società sarà considerata una modifica del presente Patto, e quindi nessun diritto o obbligo dei soci con riferimento alle materie disciplinate dal Patto potrà essere intaccato.

3.3 Medio Chiampo con la sottoscrizione del presente accordo e patto delega Acque del Chiampo a svolgere tutte le attività previste nel presente atto in capo ai Soci pubblici nei confronti del Socio Operativo compresa l'applicazione di penali ed escussione di garanzie nonché per l'esecuzione e realizzazione del presente atto come di seguito riportate dando atto sin da ora che l'attività svolta in tale ambito da Acque del Chiampo è valida, rata e approvata.

4. CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE

Acquisizione delle autorizzazioni ambientali e titoli abilitativi per la realizzazione, collaudo e messa in esercizio dell'impianto per il trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi.

4.1 Il socio operativo procederà a perfezionare l'acquisto del terreno individuato per la realizzazione dell'impianto a seguito della corretta esecuzione del contratto propedeutico e lo metterà a disposizione della Società.

4.2 A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni ambientali e dei titoli abilitativi per la realizzazione, collaudo e messa in esercizio dell'impianto per il trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi, il Socio operativo provvederà a conferire il terreno individuato al capitale della Società.

- 4.3 Il progetto definitivo (ai sensi del Codice dei Contratti), viene predisposto dal Socio operativo, su incarico della Società, sulla base dell'offerta presentata dal socio operativo in sede di gara e tenuto conto della localizzazione individuata (Allegato 3).
- 4.4 Il progetto definitivo viene verificato dal Responsabile del Procedimento nominato dai Soci pubblici e presentato al Consiglio di Amministrazione della Società che provvede alla sua approvazione.
- 4.5 La Società presenterà alle diverse Autorità competenti il progetto approvato, al fine di ottenere tutte le autorizzazioni tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione, funzionamento ed esercizio dell'impianto ai sensi della vigente normativa. La Società dovrà ottenere da parte delle diverse Autorità competenti tutte le autorizzazioni tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione, funzionamento ed esercizio dell'impianto. Verranno pertanto prodotti dalla Società tutti gli atti progettuali sviluppati ad un livello di approfondimento idoneo ad ottenere le necessarie autorizzazioni nell'ambito delle previsioni di offerta in sede di gara. Dovranno essere apportate al progetto definitivo tutte le modifiche che eventualmente fossero richieste dalle Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
- 4.6 I soci si obbligano a fornire alla Società tutta la collaborazione necessaria presentando, nei termini che saranno concordati, la documentazione tecnica amministrativa eventualmente di competenza quali, in via indicativa, le certificazioni relative alla qualità dei rifiuti prodotti, i dati sugli impianti di produzione, le tecniche di realizzazione dell'impianto ed ogni altra informazione che si rendesse utile e necessaria.
- 4.7 La domanda per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed il relativo studio di impatto ambientale (SIA), dovranno essere presentati entro il termine massimo di 9 mesi (ovvero il minor termine indicato nell'offerta) decorrenti dalla approvazione della localizzazione dell'impianto.
- 4.8 Il Consiglio di Amministrazione della Società prenderà atto dell'ottenimento delle autorizzazioni e, ricorrendo i presupposti per proseguire l'attività, convocherà l'assemblea straordinaria dei soci per l'assunzione delle deliberazioni necessarie all'aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, per gli importi oltre indicati all'art. 5 che segue nel patto.
- 4.9 Qualora entro il termine di 18 mesi (salvo diverso espresso termine di Legge, ove maggiore) dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione ambientale per la realizzazione dell'impianto presso l'Autorità competente, non venga rilasciata la determinazione motivata favorevole all'approvazione del progetto ed alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, l'organo amministrativo della Società ne prenderà atto e dovrà convocare l'assemblea straordinaria dei soci.

- 4.10 L'Assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare l'assegnazione di un maggior termine per motivate iniziative finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione ambientale o deliberare lo scioglimento anticipato della Società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 2484 punto 2) del c.c. e secondo le previsioni dell'art. 27 dello statuto sociale.

5. CAPITALE SOCIALE E AUMENTI

- 5.1 Il Socio operativo individuato con la procedura di gara dovrà detenere per tutta la durata della Società una partecipazione al capitale sociale almeno pari al (dal 61% - 70%, valore da determinarsi in sede di gara), le restanti partecipazioni al capitale saranno detenute dai soci pubblici, fermo restando le previsioni dell'art. 6.1. dello statuto sociale.
- 5.2 La partecipazione dei Soci pubblici, nel rispetto della partecipazione assegnata in sede di gara, sarà calcolata in proporzione al quantitativo di fanghi essiccati apportati da ciascuno e, per l'effetto, sarà suddivisa al suo interno nella partecipazione del 74% di Acque del Chiampo S.p.A. e del 26% di Medio Chiampo S.p.A.
- 5.3 Il capitale sociale della Società è stato sottoscritto in sede di costituzione in euro 1.800.000,00, di cui euro versati da parte del socio operativo a mezzo di conferimento in denaro nella misura del 25% del capitale sottoscritto, euro versati da parte del Socio Acque del Chiampo a mezzo di conferimento in denaro nella misura del 25% del capitale sottoscritto, euro versati da parte del Socio Medio Chiampo S.p.A. a mezzo di conferimento in denaro nella misura del 25% del capitale sottoscritto.
- 5.4 I decimi di capitale sottoscritto e non versato in fase di costituzione saranno richiesti dall'organo amministrativo della Società ai soci, nei tempi ed in linea con gli importi risultanti dall'avanzamento delle progettazioni propedeutiche all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la costituzione e gestione dell'impianto.
- 5.5 A seguito del positivo ottenimento delle autorizzazioni tecnico amministrative e ambientali, il Consiglio di amministrazione della Società, convocherà l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare l'aumento di capitale sociale da euro 1.800.000,00 ad un importo in euro non inferiore ad 1/3 dell'ammontare degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali previste in sede di proposta di gara riportata nell'Allegato 2 (Piano Economico Finanziario facente parte del Piano industriale). Per la propria quota il Socio operativo provvederà anche a mezzo di conferimento del terreno per la realizzazione dell'impianto, giusta perizia di stima rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o altro Ente Pubblico dello Stato di riferimento

- 5.6 L'aumento di capitale è destinato a finanziare le fasi di realizzazione, collaudo e messa in esercizio dell'impianto di trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi come descritto nella gara pubblica e per l'espletamento del contratto di servizio. Le altre fonti di finanziamento, pari ai 2/3 dell'ammontare degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali previsti, saranno ricercate dalla Società presso il sistema bancario o altri soggetti finanziatori, nei termini previsti dal Piano economico e finanziario. *(Se in sede di gara tali proporzioni tra il capitale sociale ed il capitale di terzi dovesse cambiare, si procederà alla modifica di quanto previsto ai Paragrafi 5.5 e 5.6)*
- 5.7 Le nuove azioni dovranno essere sottoscritte dai Soci che hanno costituito la Società, pro-quota, fermo restando che comunque la quota di partecipazione dei soci pubblici non debba mai essere inferiore alla partecipazione determinatasi a seguito della gara.
- 5.8 I versamenti di capitale richiesti ai soci, per la parte eccedente il 25% del nuovo capitale sociale sottoscritto e versato in sede di aumento del capitale sociale, saranno richiesti dall'organo amministrativo nei tempi ed in linea con gli importi risultanti dall'avanzamento della realizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto.

6. FINANZIAMENTI DEI SOCI

- 6.1 Qualora richiesto dagli amministratori, i soci sono obbligati, pro-quota, a mettere a disposizione della Società le risorse finanziarie necessarie al completamento dell'impianto ed all'avvio della gestione operativa della Società a complemento di altre fonti di finanziamento, a condizioni economiche in linea con il Piano economico e finanziario facente parte del Piano industriale.
- 6.2 Inadempimento agli obblighi di versamento - effetti
Il mancato versamento di decimi di capitale sottoscritto e di finanziamenti dei soci richiesti dagli amministratori, nei termini, importi e modi previsti nel patto da parte del socio operativo e dei soci pubblici, costituiscono grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti con la partecipazione alla gara. Per le partecipazioni sociali si applica l'art 2344 c.c.; per i finanziamenti si applica la contestazione della penalità prevista all'art 8 dei presenti patti, e all'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 9 dei presenti patti, oltre all'eventuale maggior danno. Dopo aver esperito le procedure di cui sopra, può trovare applicazione l'art. 6.10.
- 6.3 Il socio in ritardo nell'esecuzione dei versamenti nei termini richiesti dagli amministratori non ha diritto di voto in Assemblea per la durata dell'inadempimento.
- ## **7. PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO**

- 7.1 Al socio operativo viene conferito dalla società l'appalto per la progettazione e la costruzione dell'impianto alle condizioni economiche e finanziarie previste dall'offerta formulata dal socio operativo in sede di partecipazione al bando di gara.
- 7.2 I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte del socio operativo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui lo stesso sia costituito in forma societaria e siano affidati direttamente dalla suddetta società ai propri soci ed alle imprese ad essi collegate, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
- 7.3 I singoli soggetti riuniti nella Società (qui indicata come socio operativo) restano solidalmente responsabili con la Società (rectius socio operativo) nei confronti dei soci pubblici.
- 7.4 Ricorrendone i presupposti, troverà applicazione la previsione di cui all'art. 17 comma 6 del T.U. 175/2016 e s.m.i.
- 7.5 A seguito dell'acquisizione delle autorizzazioni ambientali e titoli abilitativi, di cui all'art.4 che precede, il socio operativo provvede alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere predisposto entro 120 giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta ai sensi del precedente punto 4.8.
- 7.6 Il Responsabile del Procedimento, nominato dai soci pubblici, dovrà eseguire, in analogia con quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 50/2016, la verifica della rispondenza tra progetto esecutivo e progetto definitivo, se necessario con l'ausilio di idoneo soggetto esterno. Dovrà inoltre verificare l'ottemperanza ad eventuali prescrizioni/integrazioni imposte in sede di autorizzazione ambientale. La validazione, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, sarà trasmessa al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione del progetto esecutivo.
- 7.7 Prima dell'inizio dei lavori i Soci pubblici nominano un Direttore dei lavori, un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e la commissione di collaudo, formata da tre soggetti, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice dei Contratti. L'appalto per l'esecuzione dei lavori sarà svolto dal socio operativo, che dovrà operare per la realizzazione dell'impianto a regola d'arte e nel rispetto del progetto esecutivo approvato. Eventuali varianti potranno essere realizzate unicamente a seguito di preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società, sulla scorta di idoneo parere del Responsabile del procedimento e/o del Direttore dei lavori.
- 7.8 L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dal socio operativo per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

7.9 Del collaudo in corso d'opera è redatto apposito verbale, ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il certificato di collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice dei Contratti. Il certificato di collaudo è trasmesso dalla Società ad Acque del Chiampo S.p.A. ed a Medio Chiampo S.p.A.

7.10 Entro 30 giorni dall'avvio dell'impianto inizia il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/trattamento e recupero dei fanghi ai sensi del contratto di servizio (Allegato 4).

8. PENALITÀ

8.1 Costituisce inadempienza del socio operativo il mancato rispetto del cronoprogramma (ritardo) presentato in sede di gara per quanto riguarda:

- progettazione definitiva ed elaborazione dello studio di impatto ambientale;
- progettazione esecutiva;
- costruzione dell'impianto;
- Collaudo e messa in esercizio dell'impianto;
- mancata esecuzione nei termini di versamenti di finanziamenti richiesti dall'organo amministrativo della società mista

8.2 Qualora si verifichi una di tali inadempienze, sarà applicata una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille euro) per ogni giorno di ritardo.

8.3 Per tutte le ipotesi di violazione delle obbligazioni suindicate, i ritardi, le condotte ed omissioni dovranno essere contestate dai soci pubblici al socio operativo e sarà concesso un termine di 10 gg consecutivi per presentare memorie o documenti a propria discolta.

8.4 In caso il Responsabile del procedimento e/o il Direttore dei lavori, nominati dai Soci di parte pubblica, verifichino la fondatezza delle contestazioni e dei ritardi, i soci Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A. procederanno all'incameramento della penale avvalendosi della garanzia di cui al successivo articolo 9, costituita in concomitanza con la firma del presente contratto, salvo il diritto al maggior danno.

8.5 La penale potrà giungere fino a un massimo di 120.000 euro pari a giorni di ritardo 120 decorsi i quali Acque del Chiampo e Medio Chiampo potranno chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci affinché venga deliberato lo scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 2484 punto 2) del c.c. e secondo le previsioni dell'art. 27 dello statuto sociale, ovvero venga assunta ogni altra deliberazione tenuto conto del vantaggio economico complessivo per le società a partecipazione pubblica che hanno indetto la procedura.

9. GARANZIA

- 9.1 Il Socio operativo presta a favore dei Soci pubblici le seguenti garanzie:
- trasmette in originale (o in copia autenticata) polizza di responsabilità civile professionale stipulata dall'affidatario del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con primario istituto assicurativo o bancario a favore dei Soci pubblici; la polizza, con massimale di importo non inferiore al 10% del valore dei lavori progettati al netto di IVA (valore indicato nel Piano Economico Finanziario), copre i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, nonché i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'affidatario del servizio di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
- 9.2 A garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla fase costruttiva della realizzazione dell'impianto, il Socio operativo consegna ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, la polizza fideiussoria con massimale di importo non inferiore al 10% del valore dei lavori progettati al netto di IVA (valore indicato nel Piano Economico Finanziario), a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni per la fase esecutiva dell'intervento, per la realizzazione dell'impianto a regola d'arte e nel rispetto del progetto esecutivo approvato, oltre il risarcimento del danno conseguente l'inadempimento. Detta garanzia verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto previsto dal cronoprogramma e cesserà con l'emissione del certificato di collaudo.
- 9.3 Le garanzie dovranno espressamente essere prestate anche per la riscossione delle penali per ritardo di cui al precedente punto 8.
- 9.4 Tutte le garanzie dovranno contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dei Soci pubblici. Lo svincolo delle garanzie sarà effettuato esplicitamente; non è ammessa qualsiasi forma di svincolo automatico, nemmeno parziale.

10. AMMINISTRAZIONE

10.1 I soci si impegneranno affinché l'amministrazione e la gestione della società sia improntata al principio del consenso e ad uno spirito di ragionevolezza e correttezza, al fine di dare completa e piena esecuzione a quanto previsto nel presente Patto.

10.2. I soci opereranno con le modalità necessarie ed opportune per consentire la realizzazione dell'impianto e si obbligano affinché le attività siano articolate ed attribuite nei contratti tra la società e i soci nell'ambito delle specifiche imprenditoriali, secondo quanto indicato nello Statuto.

10.3 I soci si impegnano a dare ai propri rappresentanti istruzioni di voto per ogni riunione dell'Assemblea dei soci in conformità al presente Patto.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale, cui possono essere attribuiti i seguenti poteri e compiti, in via indicativa e non esaustiva:

1) Relativamente alla gestione del personale:

- a) assumere e licenziare quadri, impiegati ed operai e promuovere gli stessi da categorie inferiori nel rispetto delle procedure di legge;
- b) addivenire a conclusione di vertenze sindacali e firmare i relativi verbali;
- c) transigere e conciliare vertenze e rinunciare alla eventuale continuazione delle stesse;
- d) rappresentare la Società in ogni pratica o vertenza sindacale davanti agli uffici del lavoro ed ogni altro ente, ufficio e autorità relativi;
- e) firmare gli atti relativi a promuovere e transigere eventuali contestazioni.

2) Relativamente all'area economico-finanziaria quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) individuare le esigenze e i fabbisogni della gestione finanziaria, programmare e controllare le attività necessarie ai fini di una corretta dinamica dei flussi di cassa e più precisamente:
- b) esigere qualunque somma o credito in capitale ed interessi e darne quietanza, girare assegni di c/c e circolari, vaglia di credito disponendo contestualmente l'accredito sui conti bancari intestati alla Società;
- c) dare disposizioni ed effettuare pagamenti e prelevamenti dai detti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito;
- d) stipulare polizze assicurative e fidejussorie connesse all'attività.

3) Relativamente all'area gestionale quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) controllare e programmare l'attività aziendale e gestionale ed assumere tutte le iniziative atte a permettere i migliori risultati e comunque compiere ogni fatto e porre in essere ogni atto conseguente l'ordinaria amministrazione della Società e più precisamente:
- b) firmare ordini, bandire gara di appalto e stipulare contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di qualsiasi natura entro l'importo massimo di Euro 500.000/00 (cinquecentomila) Euro;
- c) firmare la corrispondenza e tutti gli atti inerenti deleghe conferite;
- d) nominare procuratori speciali nell'ambito dei propri poteri;
- e) fare domande per licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni tipo e specie.

11. PATTO DI CONSULTAZIONE

11.1 Le parti dovranno periodicamente consultarsi sui problemi rilevanti nella gestione della società e si obbligano, anche nel caso in cui sia assegnata una delega operativa, a deliberare nel Consiglio di amministrazione:

- esecuzione, modifica e/o rescissione di contratti di finanziamenti o contratti finanziari o apertura di linee di credito;
- stipula di contratti di licenza, vendita o altro genere di disposizione relativa a tecnologia, know-how, marchi, segni distintivi, diritti di autore, informazioni confidenziali o ogni altro diritto industriale o di proprietà intellettuale;
- decisione delle linee guida della gestione della struttura operativa comprese le relazioni con i clienti e fornitori;
- acquisire, vendere o affittare aziende o complessi aziendali;
- decidere le politiche commerciali della società;
- stipulare fidejussioni e costituire ipoteche a favore di terzi.

11.2 Ogni trimestre il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore delegato, predisponde ed invia ai soci un prospetto consuntivo infrannuale redatto sulla base dei criteri di redazione del bilancio, con raffronto sul trimestre precedente, ed un prospetto delle previsioni economiche e finanziarie del trimestre successivo.

12. CONSULTAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

12.1 Ogni parte ha il diritto di essere informata sull'andamento delle attività poste in essere dalla società, nonché di consultare ed estrarre copia, a propria cura e spese, in ogni momento dei libri, registri e tutta la documentazione contabile della società.

13. INFORMAZIONI RISERVATE

13.1 Le parti sono obbligate a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del presente patto, qualsiasi notizia riguardante l'attività e/o l'organizzazione della Società, dei suoi soci, o altre notizie di carattere riservato sulla produzione e sui diritti di proprietà industriale, anche dopo la cessazione del presente Contratto, di cui siano venute a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente patto, di ciò essendo le parti responsabili anche per il fatto di propri eventuali collaboratori o dipendenti; le parti si impegnano altresì a non utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente patto; il presente obbligo si estende anche ad eventuali collaboratori e/o dipendenti delle parti.

14. MODIFICAZIONI

14.1 Nessuna rinuncia o modifica al presente patto avrà efficacia, se non sarà effettuata per iscritto e sottoscritta dalle parti che si intendono vincolate ad esso.

15. DURATA

15.1 Ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. d) del T.U. 175/2016, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, il presente patto ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo intervenga lo scioglimento della società e liquidazione ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

15.2 Il Patto termina nei confronti del socio che abbia fatto ricorso ad una delle procedure concorsuali ai sensi della Legge fallimentare ovvero nei confronti del socio che sia stato posto in liquidazione o sia decaduto dalla qualità di Socio.

16. FORO COMPETENTE

16.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente il Patto si applicano le previsioni dell'art. 28 dello statuto sociale.

17. INVALIDITÀ DI CLAUSOLE

17.1 Qualora una clausola o una disposizione del presente patto sia invalida o inefficace, non comporterà invalidità, inefficacia o scioglimento del presente patto.

18. SPESE

18.1 Le spese del presente patto e oneri relativi sono a carico di ciascuna parte in proporzione della quota di capitale detenuta nella società.

Il presente atto viene redatto per scrittura privata.

19. ALLEGATI

Allegato 1	Statuto della Società
Allegato 2	Piano Economico Finanziario (indicato anche come PEF) asseverato allegato all'offerta dall'aggiudicatario
Allegato 3	Documenti di progettazione a livello di definitivo presentati in sede di gara dall'aggiudicatario
Allegato 4	Contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra la società mista e produttori dei fanghi oggetto di trattamento

Firme

20 .APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 5 capitale sociale e aumenti; art. 8 penalità; art. 9 garanzia, art. 16 foro competente.

Firme

n.b. Nel caso in cui vi sia una cessione di azioni e quindi subentrino nuovi soci, gli stessi dovranno a loro volta sottoscrivere il presente accordo (6,9 dello statuto).

Iter tecnico amministrativo del progetto

